



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001817 del 18 settembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1192, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 572/DDA/GDS)

Con istanza DDA/1192, pervenuta in data 13 settembre 2017 (prot. n. DDA/0001804), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Electronic Arts Inc., Warner Bros Interactive Entertainment, Nintendo Co. Ltd., titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet katcr.bid, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Electronic Arts - Crysis 2*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Crysis 3*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 11*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 14*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Mass Effect 2*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Madden NFL 13*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed Shift*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed: Undercover*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - Mario Kart 7*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - Mario Kart DS*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - Mario Kart Wii*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - Mario Party DS*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - Pokemon XY*” alla pagina internet <omissis>;
- “*Warner Bros. - Batman Arkham: Origins*” alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- <omissis>
- “Warner Bros. - *Batman: Arkham Asylum*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *Batman: Arkham Knight*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *Fear 3*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *Injustice 2*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *Injustice: Gods Among Us*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Batman 2*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Batman 3*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Harry Potter Years 1-4*” alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - *LEGO Harry Potter Years 5-7*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Marvel Super Heroes*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Star Wars: The Complete Saga*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Star Wars: The Force Awakens*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO The Lord Of The Rings*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *LEGO Worlds*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *Mortal Kombat Collection*” alla pagina internet
<omissis>;
 - “Warner Bros. - *Mortal Kombat X*” alla pagina internet
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet *katcr.bid* risulta registrato verosimilmente dalla società NameCheap, Inc. per conto della società Whoisguard Inc, società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama, indirizzo di posta elettronica 9ecf64d4ba6a4a95b0004a3d3975749c.protect@whoisguard.com;

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com; alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i server che appaiono essere localizzati a Phoenix, Arizona.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1179 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1179", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 29 settembre 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi